



Associazione di volontariato
RAVENNA – BELARUS ODV
Codice Fiscale: 92072570390

Presidente: **GIUSEPPINA TORRICELLI**
Sede legale: Via Canalazzo n° 26 - 48123 RAVENNA (RA)
Tel-Fax 0544 - 461364 - Cell.: (+39) 347 9021480
e-mail: ravenna-belarus@libero.it



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA



Oggi 8 novembre alle ore 20 presso il teatro della Parrocchia San Biagio, via Della Chiesa n. 7-Ravenna, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione RAVENNA-BELARUS ODV per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno :

- 1) ADEGUAMENTI STATUTARI ALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE D.LGS. 3 LUGLIO 2017 N.117;
- 2) VARIE ED EVENTUALI

La Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero legale dei soci, dichiara aperta la riunione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente comunica che il Runts - Registro Unico Nazionale del terzo settore, in data 24/10/2022 ha comunicato che lo Statuto dell'Associazione contiene disposizioni non conformi alla normativa vigente.

Si dà successivamente lettura dello Statuto dell'Associazione e dell'art 8 modificato. Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione.

A conclusione della lettura e della discussione viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, con voto unanime, delibera di approvare lo Statuto Sociale nella sua integrità comprese e le modifiche apportate .

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri richiesto la parola, la Presidente previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, alle ore 20,45 dichiara chiusa la riunione.

La segretaria

Giuseppina Torricelli

La Presidente

Giuseppina Torricelli

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA
Registrato il **22 NOV. 2022** al N. **3662**
Serie **3** per Euro **brutto**
IL CAPO UFFICIO TERRITORIALE

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Lucia Campanella

Gentile Mangherita



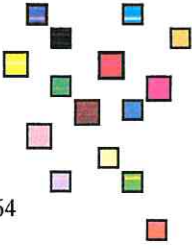


Associazione di volontariato
ONLUS

RAVENNA - BELARUS

Codice Fiscale: 92072570390

Presidente: **GIUSEPPINA TORRICELLI**
 Sede legale: Via Canalazzo n° 26 - 48123 RAVENNA Tel-Fax 0544 – 461364
 e.mail: ravenna-belarus@libero.it



Organigramma dell'Associazione "Ravenna-Belarus ODV".

CONSIGLIO DIRETTIVO

1	BIANCHI PASQUALINA	Segreteria	
2	CASADIO MARIA	Segreteria	
3	CROCE GIAN FRANCO	Tesoriere	
4	DE GIORGIO UMBERTO	Consigliere	
5	FUCCHI MAURIZIO.	Consigliere	
6	GASPERI CLAUDIO	Consigliere	
7	MANCINI ALESSANDRA	Consigliere	
8	LANDI CARLO	Vice Presidente	
9	TORRICELLI GIUSEPPINA	Presidente	

REVISORI DEI CONTI

1	BOATTINI CARLO	
2	DALLA VECCHIA PIETRO LIVIO	
3	MAZZONI TIZIANO	

RAVENNA, 8 novembre 2022

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"RAVENNA - BELARUS ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: **"RAVENNA - BELARUS ODV"**, (di seguito anche Associazione) con sede legale nel Comune di Ravenna, Via Canalazzo n.46, 48123 – Ravenna.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari.

In particolare l'Associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nel seguente ambito:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

L'Associazione fonda la propria attività sui valori di solidarietà umana. Essa è apartitica, non ammette discriminazioni di lingua, religione, nazionalità, ideologia, sesso. Non ha scopi di lucro ma persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale. L'Associazione ha compiti di promozione, informazione e coordinamento di attività ed iniziative atte ad alleviare difficoltà fisiche, psichiche e materiali di persone e gruppi di qualsiasi nazionalità colpite da calamità naturali, guerre o da gravi disagi e privazioni con particolare attenzione ai bambini, ai giovani ed ai cittadini della Bielorussia e di altri territori dell' ex URSS che abbiano risentito o possano risentire dei terribili effetti delle radiazioni derivate dal disastro di Chernobyl.

L'Associazione promuove ed incentiva sottoscrizioni, raccolte di cibo, medicinali, vestiario, materiale di vario genere, scambi sociali e/o culturali, diretti all'affermazione di una più operante fraternità fra i popoli, porrà in essere attività tese a far accogliere come ospiti in famiglie o in strutture collettive per periodi di tempo più o meno lunghi, bambini e giovani bisognosi di assistenza fisico-sanitaria; collabora con associazioni di altri Paesi, cerca di aiutare le famiglie italiane che lo desiderano nell'accoglienza di bambini provenienti da Paesi Extracomunitari, collabora con associazioni, Enti e sindacati italiani per l'organizzazione di corsi di formazione, gemellaggi sociali ed altri aiuti diretti a Paesi Extracomunitari; gestisce contributi o donazioni che riceve per i suoi scopi; può partecipare a progetti di cooperazione decentrata promossi da organismi pubblici e privati, nazionali, internazionali e dell' Unione Europea; sviluppa attività di solidarietà ai minori accolti, direttamente nel loro Paese, anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età e si adopera per il loro inserimento nella vita sociale e lavorativa.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- organizzare a fini di solidarietà, l'accoglienza ed il soggiorno in Italia presso famiglie disponibili e/o strutture, di bambini provenienti da regioni della Bielorussia (ed eventualmente da altre Repubbliche dell'ex Unione Sovietica interessate), le cui popolazioni siano state colpite dalla contaminazione radioattiva conseguente all' esplosione del reattore nucleare della centrale elettrica di Chernobyl;
 - favorire la costituzione di rapporti continuativi tra le famiglie italiane e quelle della Bielorussia;
 - favorire la costituzione di scambi continuativi tra istituzioni scolastiche, istituzioni sanitarie, istituzioni culturali, italiane e bielorusse;
- promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco ;
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. Le attività di cui al comma

precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte sia verso terzi che verso gli associati, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti; in caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni da lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore.

L'Associazione potrà riconoscere contributi o donazioni alle associazioni operanti nei Paesi di provenienza dei ragazzi accolti, come pure rimborsare spese agli accompagnatori dei ragazzi accolti.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. Quote e contributi degli associati;
2. Eredità, donazione e legati;
3. Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci di norma entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017.

Art. 4 – Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'Associazione si propone. Possono essere soci solo le persone fisiche.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso da esercitarsi in forma scritta.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto ed osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa o documento equipollente.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

La qualità di socio si perde:

- Per decesso;

- Per recesso;
- Per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 1 anno consecutivo, trascorsi 2 mesi dal sollecito;
- Per esclusione, nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
- Per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- Godere dell'elettorato attivo e passivo;
- Prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia. Il socio ne farà richiesta al consiglio direttivo tramite i recapiti ufficiali dell'associazione. Al massimo entro 15 giorni, il socio otterrà un appuntamento con il Presidente o suoi delegati per visionare gli atti ed eventualmente, se richiesto, ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- Osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- Versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- Contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Il Tesoriere;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo)
- l'Organo di controllo (facoltativo)

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. I soci minori di età possono votare nelle assemblee tramite l'esercente la responsabilità genitoriale. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di n°1 delega

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi di norma almeno 10 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, i componenti del collegio dei revisori;
- Approva il bilancio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- Delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- Approva i regolamenti interni e l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- Destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- Delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 9 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio direttivo:

- Nomina al suo interno un Presidente, uno o più Vice-Presidente ed un Segretario;
- Nomina il tesoriere il quale predispone la proposta di bilancio preventivo e consuntivo
- Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Predispone bilancio o rendiconto;
- Stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- Definisce eventuali liberalità da riconoscere alle associazioni operanti nei Paesi con cui l'Associazione ha rapporti
- Delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- Delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- Delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/17, nei limiti disposti dalla normativa vigente.
- Provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
- Può nominare commissioni di lavoro per seguire temporaneamente e nello specifico alcuni aspetti relativi all'attività dell'Associazione

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta e/o informatica, 3 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti la maggioranza dei consiglieri.

Di norma è convocato ogni mese e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente anziano, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente anziano convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'eventuale Organo di controllo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri; in tal caso egli deve contestualmente convocare l'organo di controllo per la ratifica del suo operato.

Art. 11 - Il Tesoriere

Il tesoriere, nominato dal consiglio direttivo, ha il compito di:

- 1) tenere la contabilità dell'Associazione
- 2) provvedere alla emissione dei mandati di pagamento e delle reversali di entrata
- 3) redigere il bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo
- 4) effettuare e registrare i movimenti di cassa

In caso di suo impedimento temporaneo viene sostituito dal Segretario.

In caso di suo impedimento permanente o di dimissioni, il Presidente, sentito il parere obbligatorio e vincolante del Consiglio Direttivo, nomina un altro membro del consiglio direttivo, quale Tesoriere

Art. 12 - Il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo)

Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto di norma da 3 membri ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 13 – Organo di controllo (facoltativo)

È nominato nei casi previsti dal D.lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.lgs. 117/2017. L'Assemblea nomina un liquidatore che, pagati gli eventuali debiti residui, provvede materialmente al conferimento di beni e denaro agli Enti designati

Art. 15 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

